



# *Comune di Serrapetrona*

*Provincia di Macerata*

## **COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 43 del Reg. Data 18-04-2019**

**Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PER LA GESTIONE E LESECUZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SERRAPETRONA ALLA CENTRALE SPA DI PESARO.**

L'anno duemiladiciannove , il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

<b>PINZI SILVIA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>AMICI ABBATI MARIA BEATRICE</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

Assegnati numero 3 In carica numero 2 Presenti numero 2  
Assenti numero 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo Ente sta stipulando tramite gara i contratti assicurativi delle coperture riguardanti il Patrimonio immobiliare e mobiliare, la Responsabilità civile verso e terzi e Patrimoniale, gli infortuni, la RCA/ARD, la ARD per i veicoli Amm.ri e Dipendenti nonché la Tutela legale,

- atteso che anche in ragione alla complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo, appare opportuno continuare ad usufruire della collaborazione di un Broker, figura professionale prevista all'art 354 del d.lgs. 209/2005, il quale esercita professionalmente una attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione, cui non è vincolato, i soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione allo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione;
- che l'attività del Broker è a chiaro contenuto intellettuale e presuppone una esperienza ed un patrimonio culturale e tecnico di sicura specializzazione cui legittimamente la P.A. ricorre (Cass. Civ. 2416/2005). Che tale attività si esplica, in sostanza, quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, di modo che il relativo contratto deve essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2299 e seguenti del C.C., per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto "dell'intuitu personae", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara. La tesi "dell'intuitu personae" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio delle personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta a norma di legge al R.U.I. mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione per un progetto assicurativo di grandi dimensioni;
- considerato dunque che il contratto di brokeraggio rientra nella nozione di attività di studio o di consulenza, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione, che vede nella prestazione del Broker, la prevalenza della componente intellettuale sulla mediazione, e anche nell'ipotesi in cui alla consulenza si affianchi l'ulteriore attività di assistenza nella gestione del contratto, la P.A. può ricorrere ad affidamenti diretti in tutti i casi in cui non vi sia una espressa disposizione di legge che prescriva l'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica. Sempre previste invece per i contratti a titolo oneroso;
- ritenuto che l'assistenza e consulenza del Broker è opportuna e conveniente per l'Ente, considerato che le prestazioni del Broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento

da parte della società assicurativa di una quota percentuale della unitaria provvigione relativa al premio di cui al contratto concluso, premio che comunque rimane immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte del cliente, come da ribadito dalla sentenza 179/2008 della Corte dei Conti, Sez. Lombardia e precedentemente dal TAR dell'Abruzzo, onde la collaborazione del Broker appare viepiù utile a questo Ente per la non onerosità della sua opera nei confronti dell'Ente;

- tenuto conto che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - ora ANAC (determinazione AVCP n.2 del 13.03.2013, deliberazione n. 618 del 08.06.2016) hanno configurato l'incarico come appalto di servizi;
- visto l'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e considerato che il servizio di cui sopra non è oggetto del Me.P.A.;
- visto il D. Lgs n. 50/2016 e in particolare:
  - l'art.32 comma 14, che prevede nei casi di affidamento diretto e per importi inferiori a €. 40.000,00 la possibilità di stipulare il contratto mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche tramite PEC;
  - l'art. 36, comma 2, lettera a) che prevede la facoltà dell'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;
  - l'art. 37, che riconosce a tutte le stazioni appaltanti la competenza a procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
- considerato che le provvigioni annue erogate al Broker dalla Compagnie affidatarie delle polizze citate in premessa ammontano ad Euro 2.085,00 circa;
- appurato che il Broker Centrale SpA collabora con Enti analoghi a questo da vari anni, dimostrando comprovata esperienza e specializzazione in problematiche riguardanti la Pubblica Amministrazione in generale e gli Enti Locali in particolare;
- accertato che il Broker Centrale SpA, ha gestito e gestisce nell'ambito del proprio incarico in maniera puntuale, le problematiche assicurative dell'Ente al loro verificarsi, con particolare attenzione alla procedura di apertura e liquidazione dei sinistri sia attivi che passivi;
- verificata la possibilità di prorogare l'incarico così come previsto dall'art. 10 del Disciplinare – n.ro cron. 314 - sottoscritto dalle parti in data 10/03/2016;
- visti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Contabile, alla legittimità espresso dal Segretario Comunale;

Vista la non necessità del parere contabile, né della attestazione in quanto il provvedimento di che trattasi non determina impegno di spesa;

Visto il DLgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

- 1) Di AFFIDARE al Broker CENTRALE SpA., attraverso la propria sede di Pesaro ubicata in Via degli Abeti n. 80, C.F. 01192940417–P.I. 01192940417, esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. 209/2005, iscritto nella Sezione B del Registro Unico degli Intermediari con il n. B000098697, l'incarico di fornire a questa Amministrazione le informazioni tecniche relative ai rischi del Comune, rispondenti alle proprie esigenze;
- 2) Di INCARICARE il Broker CENTRALE SpA, di sottoporre a questa Amministrazione, alla scadenza dei contratti in corso, e comunque ad ogni necessità, una ampia panoramica del mercato assicurativo al fine di reperire le migliori formule di copertura sia nei costi che nelle garanzie;
- 3) Di STABILIRE che verranno sottoposti all'attenzione di questa Amministrazione i testi completi dei documenti di gara e dei capitolati di polizza relativi ai rischi da coprire;
- 4) Di AFFIDARE, altresì, al broker CENTRALE SpA, l'incarico di assistere l'Amministrazione nella predisposizione dell'eventuale documentazione di gara per la scelta delle Compagnie cui affidare la copertura dei rischi in premessa, indicando tutti i requisiti che le Compagnie offerenti devono possedere e predisponendo lo schema per la successiva selezione;
- 5) Di AFFIDARE al medesimo Broker l'incarico di provvedere a tutta l'attività di gestione degli stipulandi contratti o di quelli già in essere; a tal fine conferisce apposito mandato rappresentativo;
- 6) Di DARE ATTO che il compenso del Broker per lo svolgimento di tutte le attività a lui affidate sarà posto a carico delle Compagnie affidatarie dei contratti assicurativi; che tale compenso non costituirà pertanto mai un onere aggiuntivo per l'Amministrazione;
- 7) Di STABILIRE che il presente incarico scadrà il 30/04/2022;
- 8) Di APPROVARE l'allegato Disciplinare per il conferimento dell'incarico di consulenza ed assistenza per la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi al broker CENTRALE SpA;
- 9) Di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell'art 134, 4<sup>a</sup> comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

---

**SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 18-04-19 ATTO N. 43**

---

OGGETTO PROPOSTA:

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PER LA GESTIONE E LESECUZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SERRAPETRONA ALLA CENTRALE SPA DI PESARO.

---

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

---

PARERE DI REGOLARITA' **TECNICA**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio  
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to APPIGNANESI GIULIANA

SINDACO  
F.to PINZI SILVIA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 30-04-19

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 30-04-19 al 15-05-19,  
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 2701, in data 30-04-19  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo  
18/08/2000 n. 267.

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA**

il giorno 18-04-19:

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li 18-04-19

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
APPIGNANESI GIULIANA

---